

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 832 del 31/08/2017

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “HACH LANGE S.R.L.” DI PARTI DI RICAMBIO NON COMPRESSE IN CONTRATTO SU ANALIZZATORE TOC “IL550” IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE CHIMICA AMBIENTALE DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.63 COMMA 3 LETT B) DEL D.LGS.50/2016
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE presso la “Sezione Chimica Ambientale” del Distretto provinciale di Pescara è in dotazione un Analizzatore automatico TOC s/n H5-089/07, utilizzato per le analisi TOC, TIC, TC, NPOC e NPOC+, acquistato dalla società HACH LANGE S.r.l. di Milano (MI) con Delibera n°162 del 19.07.2007, nell’ambito del “Progetto Fiumi Saline e Alento”, destinato inizialmente al Distretto di Chieti e trasportato in seguito presso i laboratori del Distretto di Pescara dopo la creazione di un unico polo laboratoristico Chieti-Pescara;

CHE l’Arta, con Determina Dirigenziale n° 1205 del 20.10.2016, ha stipulato con la ditta HACH LANGE S.r.l. di Milano (MI) un contratto per la durata di un anno per la fornitura del servizio di assistenza tecnica annuale sulla strumentazione di produzione Hach Lange in dotazione ai Distretti Provinciali di Pescara, Teramo e L’Aquila;

CHE le caratteristiche contratto, indicate nell’Allegato C dello stesso (“*MANUTENZIONE BASE STRUMENTAZIONE HACH LANGE*”), sono le seguenti: per manutenzione base è da intendere una verifica strumentale da svolgere in unica soluzione a costo fisso, terminata la quale non esistono più vincoli contrattuali, il relativo canone viene addebitato al termine del lavoro eseguito con presentazione di regolare fattura e comprende le prestazioni del tecnico (manodopera) indipendentemente dall’effettivo numero di ore necessarie per l’esecuzione del lavoro;

CHE il tipo di contratto stipulato prevede, quindi che le apparecchiature siano sottoposte a n.1 revisione/manutenzione completa; la normale manutenzione prevede la sostituzione di pezzi soggetti ad usura ed un accurato controllo e messa a punto della strumentazione al fine di garantirne un perfetto funzionamento; a seguito dell’intervento viene redatto dalla ditta un Rapporto di Lavoro, firmato dal tecnico, in cui viene riportata la descrizione dell’intervento eseguito e gli eventuali ricambi sostituiti;

CHE il tipo di contratto stipulato, che prevede una revisione l’anno per ciascun strumento, pur coprendo tutti i rischi connessi all’uso degli strumenti, compresi i pezzi di ricambio, tuttavia prevede l’esclusione dalla fornitura di tutti i ricambi e i ricambi consumabili che, per loro natura, sono soggette a normale usura, i quali vengono fatturati separatamente con lo sconto del 20% sui prezzi di listino, come previsto delle condizioni generali del contratto;

CHE nella proposta di contratto fornita dalla Hach Lange S.r.l. è riportato l’elenco delle parti consumabili, escluse dal costo del contratto, con i relativi codici, come da copia allegata (*Allegato 1*);

PRESO ATTO che la Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara ha provveduto a richiedere l’intervento della ditta Hach Lange S.r.l. per la visita abbonamento annuale di manutenzione ordinaria e la verifica esterna previste nell’ambito del contratto stipulato, relativamente allo strumento “IL550 TOC-TN” ANALIZZATORE AUTOMATICO”;

PRESO ATTO che il completo ripristino della funzionalità dello strumento “IL550 TOC-TN” ANALIZZATORE AUTOMATICO” ha necessitato della sostituzione delle parti di ricambio “*Combustion tube*” e “*Flow control unit IL550*”, risultate deteriorate, non comprese nel contratto di assistenza tecnica in quanto considerate materiale soggetto ad usura come conseguenza del normale utilizzo quotidiano dello strumento;



CONSIDERATO che le modalità dell'intervento, effettuato in data 10.04.2017, hanno impedito alla ditta di fornire tempestivamente un preventivo di spesa per la riparazione dello strumento in questione, visto che solo al termine del lavoro il tecnico ha potuto valutare quantitativamente l'effettivo ammontare della spesa relativa alle parti di ricambio necessarie;

ACQUISITO il consuntivo di spesa/verbale di lavoro, allegato alla presente (**Allegato 2**), fornito dalla ditta HACH LANGE S.r.l. a seguito dell'intervento tecnico di manutenzione come da contratto, effettuato sulla strumentazione di produzione della stessa, il cui costo per le parti di ricambio sostituite è complessivamente pari ad € 1.192,00 + iva;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP



(www.acquistinretapa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come risulta da stampa allegata (**Allegato 3**), dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

DATO ATTO di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto risulta assente il metaprodotto utilizzato, come da stampa allegata (**Allegato 4**);

EVIDENZIATO che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità ex legge (ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010) ovvero, se pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

PRESO ATTO che la ditta HACH LANGE S.r.l., con propria nota ("Dichiarazione Esclusività Hach Lange srl – Document No L-201610-30771" del 14.10.2016), acquisita al ns.Prot. n°13906 del 18.10.2016 (**Allegato 5**) confermando la propria condizione di produttore in esclusiva per la presente fornitura, dichiara quanto segue: *"In riferimento ai contratti per la manutenzione sulla strumentazione Hach Lange installata presso i vostri laboratori, dichiariamo che: il servizio di assistenza tecnica Hach Lange è eseguito unicamente da personale dipendente utilizzando unicamente ricambi originali; il personale Hach Lange è l'unico ad aver seguito corsi di formazione ed abilitato direttamente dalla Casa Madre alla riparazione e manutenzione dei prodotti forniti; Hach Lange non ha autorizzato altra azienda a svolgere servizi di riparazione per proprio conto"*;

VISTO l'art.63 *"Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che *"nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate"* (comma 3, lett b));

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore della manutenzione della



strumentazione di produzione Hach Lange in dotazione ai Distretti;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di una parte di ricambio differente rispetto a quella prodotta e fornita dalla Hach Lange Srl, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare la sostituzione delle parti di ricambio non comprese in contratto alla società HACH LANGE S.r.l. di Lainate (MI) la quale, in qualità di produttrice dello stesso, è altresì la più adatta ad effettuare la fornitura;

ACQUISTA l'offerta (Verbale n.842329 del 10.04.2017), fornita dalla ditta HACH LANGE S.r.l. di Lainate (MI), a seguito dell'intervento di manutenzione previsto dal contratto, per la fornitura delle parti di ricambio consumabili sullo strumento Analizzatore TOC "IL550", in dotazione al Distretto di Pescara, il cui costo complessivo ammonta ad € 1.192,00 + iva, secondo il seguente schema:

Codice	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale
TSE309	Visita abbonamento annual TOC lab	1	€ 0,00	€ 0,00
LZV-402-885.010	Combustion tube	1	€ 368,80	€ 368,80
LZV-702-886.398	Flow control unit IL550	1	€ 823,20	€ 823,20
			Totale (imponibile)	€ 1.192,00
			IVA 22%	€ 262,24
			Totale	€ 1.454,24

VERIFICATA la corrispondenza alle condizioni contrattuali circa sconto applicato (20%) sul prezzo di listino delle parti di ricambio consumabili di cui risulta necessaria la sostituzione;

RITENUTO, per tutte le suddette motivazioni, di approvare l'offerta formulata dalla società "HACH LANGE S.r.l.";

ACCERTATE la congruità del prezzo relativo allo strumento di cui trattasi e la sussistenza della qualificazione professionale del fornitore HACH LANGE S.r.l., società con specifica competenza nella fornitura di tutte le soluzioni per le analisi ed il monitoraggio di tutti i parametri relativi al settore delle acque reflue, potabili e industriali;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, ai fini di garantire la massima semplificazione e la tempestività dell'intervento, l'affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta HACH LANGE S.r.l.;

DATO ATTO che con delibera D.G. n. 74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;



CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 1.454,24 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

DATO ATTO che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art.31 ("Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni") del D.Lgs.50/2016, il quale stabilisce, al comma 1, che *"Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP)..."*, precisando che *"l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"*;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.63 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "HACH LANGE S.r.l." di Milano (MI) la fornitura delle parti di ricambio non comprese in contratto su Analizzatore TOC "IL550" in dotazione alla Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara;

2) **DI PRENDERE ATTO** della nota, avente ad oggetto *"Dichiarazione di esclusività"*, acquisita al ns.Prot. n°13906 del 18.10.2016, con la quale la ditta Hach Lange S.r.l. conferma la propria condizione di fornitore in esclusiva della presente fornitura;

3) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al



comma 1, che *“La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento...”*;

4) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

5) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.454,24, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato “Attrezzature sanitarie” del bilancio finanziario 2017;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *“Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza”*, il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z431F9C145 (Allegato 6)**;

7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 31/08/2017

Il Direttore Amministrativo
CACCIAGRANO MARCO / INFOCERT SPA

